

(N. 1745)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 novembre 1956 (V. Stampato N. 861)

d'iniziativa dei Deputati CHIARAMELLO, PAGLIUCA, NEGRARI,
ROMUALDI e CUTTITTA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1956

Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense
al valor militare per la guerra 1940-45.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-1945, può essere esercitata sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione

potrà, entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti sia la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta.

Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione.

Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile 1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare.